

Regolamento dell'Assemblea regionale

modello



Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Aggiornato al Consiglio generale 2023

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	3
<i>Art. 1 – Funzioni e composizione</i>	5
<i>Art. 2 – Convocazione e sessioni</i>	5
<i>Art. 3 – Convocazione: modalità</i>	6
<i>Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea</i>	6
<i>Art. 5 – Delega</i>	6
<i>Art. 6 – Ufficio di Presidenza</i>	7
<i>Art. 7 – Funzioni del Presidente</i>	7
<i>Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione</i>	8
<i>Art. 9 – Funzioni degli Scrutatori</i>	8
<i>Art. 10 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione</i>	8
<i>Art. 11 – Diritto di parola</i>	8
<i>Art. 12 – Deliberazioni</i>	9
<i>Art. 13 – Mozioni d'ordine</i>	9
<i>Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni</i>	10
<i>Art. 15 – Diritto di voto</i>	10
<i>Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni</i>	10
<i>Art. 17 – Candidature</i>	10
<i>Art. 18 – Elezioni</i>	11
<i>Art. 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato</i>	11
<i>Art. 20 – Modifiche al Regolamento</i>	11
<i>Art. 21 – Libertà di voto</i>	11
<i>Art. 22 – Impugnazione delle deliberazioni</i>	11
<i>Art. 23 – Interpretazione del Regolamento</i>	12
APPENDICE	12
INDICE ANALITICO	14

PREMESSA

La nostra Associazione ritiene, da sempre, che la partecipazione sia un valore essenziale a cui educare e pertanto rivolge particolare attenzione ai momenti di incontro assembleare non solo per svolgere adeguatamente le funzioni definite dalle norme, ma anche come palestra per una partecipazione più ampia alla vita sociale richiesta ad ogni buon cittadino.

Accanto a queste considerazioni va segnalato che l'adesione dell'AGESCI alle associazioni di promozione sociale (APS) all'inizio degli anni 2000 e poi a quelle previste dal Codice del Terzo settore nel 2019, hanno condotto alla necessità di adeguare il nostro assetto organizzativo a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle relative interpretazioni ministeriali.

Appare necessario, a premessa di questo Regolamento, richiamare alcuni elementi già offerti all'attenzione dei Consiglieri generali, perché possano chiarire l'articolato del presente modello di Regolamento.

Lo scopo primario di un Regolamento assembleare è quello di consentire la partecipazione più consapevole possibile dei componenti ai lavori dell'Assemblea.

È esperienza comune che un gioco riesce bene se tutti ne capiscono le regole. Per questo appare certo utile richiamare ad uno stile di rapporti che favorisca il meritare fiducia, ma anche a spazi e tempi perché democrazia e pluralismo segnino le relazioni nella partecipazione, con attenzione al coinvolgimento di ognuno.

Quindi articolare delle regole non deve favorire burocratiche procedure, ma permettere un adeguamento dello stile comunitario tipico dello scautismo alle dinamiche di un incontro assembleare.

Così scrivevano i Presidenti del Comitato nazionale nella loro relazione al Consiglio generale (CG) del 2010: *“L'eterogeneità delle situazioni oggi presenti ci ha fatto anche riflettere sulla difficoltà derivante dall'applicazione di articolati, in cui la definizione dei dettagli male si coniuga con l'esigenza di contenere situazioni, fattispecie, casistiche molto diverse, di fronte alle quali ci pare che i punti di riferimento debbano essere non solo il buon senso, ma soprattutto il comune richiamo ai valori associativi e la fiducia in chi (persona o organismo) li deve applicare con coerenza”*.

Quindi, se da un lato regole semplici, chiare, comprensibili ed applicabili sono essenziali al funzionamento di un'assemblea, dall'altro appare indispensabile sottolineare l'importanza di una modalità di rapporti ispirati al reciproco riconoscimento dei vari attori ed alla fiducia che tra essi deve intercorrere.

Perché un modello di Regolamento dell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale...

L'AGESCI ha assunto, con modifica statutaria del 2019, la qualifica di rete associativa nazionale ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel seguito indicato come *“Codice del Terzo settore”* o *“CTS”*) e, pertanto, ha adeguato a più riprese lo Statuto in tal senso e conseguentemente il Regolamento associativo.

L'art. 22 dello Statuto disciplina l'Assemblea nei suoi caratteri generali:

- il comma 1 ne definisce la funzione fondamentale: *“L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) è l'organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell'ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione”*;
- il comma 2 stabilisce che *“L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell'art. 25, comma 1 e 2 del medesimo Codice”*;
- il comma 3 sottolinea in particolare che essa:
 - elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;
 - approva i bilanci;
 - nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 55 dello Statuto).
- il comma 4 chiarisce che l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno;
- il comma 5 prevede che si doti di un Regolamento il cui modello è deliberato dal Consiglio generale; viene così rafforzato il principio base che tutti i livelli territoriali fanno parte di un'unica Associazione;
- il comma 6 stabilisce che l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Naturalmente poi nei vari capi e sottocapi dello Statuto riferiti ai diversi livelli territoriali, si definiscono e disciplinano ulteriormente la partecipazione e le attribuzioni specifiche dell'Assemblea di quel livello in particolare.

Il modello nasce con l'intento di fornire una solida base per il Regolamento assembleare a ciascun livello, commentato, che contenga gli elementi essenziali comuni a tutti i livelli, in attuazione dell'art. 22 comma 5 dello Statuto, a cui tutti i Responsabili dei livelli e più in generale tutti gli associati possano attingere per

costruire il Regolamento assembleare del proprio livello con una comune base ed un facile richiamo delle norme che sostengono quanto regolato. Per questo ogni articolo è seguito da una breve nota esplicativa che, se non certo esaustiva, possa essere almeno orientativa.

Il modello di Regolamento dell'Assemblea assume valore vincolante per tutti i livelli territoriali (Gruppo, Zona e regionale), ad eccezione di alcune questioni estremamente specifiche, indicate in alcuni articoli. Grazie a tale modello, il socio potrà trovare le necessarie informazioni sviluppate sistematicamente al fine di rendere appropriato, sulla base delle attuali conoscenze, il comportamento assembleare.

I vari livelli territoriali potranno ovviamente adattare il modello alla propria realtà nel rispetto e nella coerenza di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento associativo, dalle interpretazioni adottate dal Consiglio generale e dalle norme civilistiche vigenti.

Pertanto, viene così garantita un'omogeneità sul territorio nazionale attuando quanto richiamato nella nota esplicativa dal citato comma 5 dell'art. 22 dello Statuto, secondo cui attraverso un modello unico di regolamento viene *“rafforzato il principio base che tutti i livelli fanno parte di un'unica Associazione”*, ed evitare al contempo *“interpretazioni creative”* che mal si coniugano con l'attenzione al rispetto delle regole, non solo associative ma anche derivanti da leggi dello Stato.

Art. 1– Funzioni e composizione

1. Le funzioni dell'Assemblea regionale sono definite dagli art. 22 e 37 dello Statuto.
2. L'Assemblea regionale è composta dai soci adulti censiti nella Regione, ai sensi dell'art. 37, comma 1 dello Statuto.
3. L'Assemblea regionale può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.
Oppure per l'Assemblea in forma delegata sostituire i commi 2 e 3 con i successivi commi (da 2 a 7)
2. L'Assemblea regionale in forma delegata, in rappresentanza di tutti i soci adulti della Regione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera h dello Statuto, è composta da:
 - a. i componenti del Comitato regionale;
 - b. gli Incaricati regionali alle Branche;
 - c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
 - d. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
 - e. i rappresentanti dei Gruppi, di seguito specificati al comma 5.
3. All'Assemblea regionale in forma delegata partecipano anche, con solo diritto di parola, gli Incaricati nominati dal Comitato regionale e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti nella Regione. Essi possono acquisire diritto di voto qualora partecipino anche come membri dell'Assemblea, di cui al comma 2.
4. All'Assemblea regionale in forma delegata possono partecipare anche tutti gli altri i soci adulti censiti nella Regione con solo diritto di parola.
5. Ogni Gruppo è rappresentato da *[scegliere una delle seguenti opzioni]*:
 - a. un Capo Gruppo, designato dalla Comunità capi di appartenenza;
 - b. un Capo Gruppo e uno o più soci adulti [...] del Gruppo di appartenenza;
 - c. entrambi i Capi Gruppo.
6. Qualora un membro dell'Assemblea regionale possa partecipare contemporaneamente come rappresentante dei Gruppi, di cui al comma 5, e come altro membro dell'Assemblea, di cui al comma 2, lettere a-d, la partecipazione è valida relativamente al livello territorialmente superiore nel quale è avvenuta l'elezione o la nomina all'incarico, tra quelli previsti al comma 2, lettera a-d, e al comma 3.
7. L'Assemblea regionale in forma delegata può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.

È un articolo di richiamo che serve per ritrovare rapidamente le indicazioni esatte circa le funzioni e la composizione dell'Assemblea regionale che sono definite dallo Statuto.

Infatti, le funzioni comuni delle assemblee di tutti i livelli sono riportate nell'art. 22 dello Statuto, il quale richiama l'art. 25 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore (CTS).

Nell'art. 22 si trovano anche alcune indicazioni generali che verranno poi richiamate in altri articoli di questo Regolamento:

- chi ha la responsabilità della convocazione;
- il quorum deliberativo;
- la possibilità di avvalersi di mezzi telematici per lo svolgimento dei lavori nei limiti previsti dal CTS.

Inoltre, per il livello regionale è previsto l'art. 37 dello Statuto che definisce la partecipazione ed eventuali altre funzioni specifiche attribuite all'Assemblea regionale.

In caso di Assemblea regionale in forma delegata, di cui all'art. 37 comma 2, lettera h dello Statuto, viene definita in questo caso la composizione dell'Assemblea. Qualora la Regione adotti la forma mista di convocazione potrà utilizzare la totalità dei commi per avere un unico Regolamento che disciplini tutte le modalità di costituzione dell'Assemblea regionale. Come diffuso nei regolamenti attualmente in vigore, le Assemblee delegate comprendono il Consiglio regionale (e gli incaricati nominati con solo diritto di parola) e un certo numero di delegati di Gruppo, dipendenti dalle scelte e dalle dimensioni della regione, valutando anche eventuali meccanismi proporzionali di rappresentanza.

Sono qui suggerite alcune possibili opzioni, tra le più comuni attualmente utilizzate dalle regioni. Si suggerisce di fare in modo che almeno uno dei Capi Gruppo sia presente, in quanto responsabili del livello di Gruppo (e infatti già rappresentano il Gruppo in Consiglio di Zona).

In questa proposta, essendo tutti i membri del Consiglio Regionale partecipanti di diritto (quindi inclusi Responsabili ed Assistenti ecclesiastici di Zona e Consiglieri generali eletti in Zona), si è scelto di non avere ulteriori rappresentanti della Zona.

Il comma 3 prevede la possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento dell'Assemblea, citando l'art. 22 dello Statuto, il quale richiama l'art. 24 del CTS che prevede che *“L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota”*.

Art. 2 – Convocazione e sessioni

1. L'Assemblea regionale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili regionali congiuntamente.
2. L'Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali congiuntamente in sessione straordinaria:
 - a. ogni volta che lo ritengono necessario;

- b. su richiesta scritta e motivata da parte di [...].
3. Nel caso di cui al comma 2 i Responsabili regionali devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

L'art. 22 dello Statuto prevede che la sessione ordinaria dell'Assemblea si svolga almeno una volta all'anno. I commi 2 e 3 disciplinano la convocazione dell'assemblea in eventuali sessioni straordinarie.

Art. 3– Convocazione: modalità

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno [...] giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo vengono fatti pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
2. Con successive comunicazioni i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.
3. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.

L'articolo disciplina la modalità di convocazione stabilendo che, qualora all'ordine del giorno siano presenti i bilanci (d'esercizio e preventivo), questi debbano essere fatti pervenire almeno quindici giorni prima per consentirne un'adeguata valutazione. Un intervallo di tempo sufficiente tra la data di avviso della convocazione e lo svolgimento dell'assemblea può essere di trenta giorni. Appare comunque opportuno evitare intervalli di tempo troppo brevi che potrebbero limitare la partecipazione.

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto attraverso la modulistica predisposta dal Comitato nazionale dell'Associazione, conforme alla normativa vigente; il bilancio preventivo viene redatto secondo lo schema unitario predisposto anch'esso dal Comitato nazionale.

Il comma 3 attribuisce ai Responsabili regionali la definizione dell'ordine del giorno e del calendario dei lavori.

Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea regionale è validamente costituita con la presenza del [...] degli aventi diritto al voto.
2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente – o per delega, ai sensi dell'art. 5 –, presso la Segreteria dell'Assemblea regionale.
3. Qualora l'Assemblea regionale non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte e, perdurando l'assenza del quorum costitutivo, riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno con validità

indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.

Oppure per l'Assemblea in forma delegata sostituire il comma 1 con il successivo 1

1. L'Assemblea regionale in forma delegata è validamente costituita con la presenza del [...] degli aventi diritto al voto e quando sono rappresentati almeno il [50% più uno] dei Gruppi e/o delle Zone che compongono la Regione stessa.

Il comma 1 definisce il quorum costitutivo che va deciso ponderando attentamente le varie opportunità. Ordinariamente un quorum costitutivo prevede almeno la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. In ogni caso si ritiene esclusa la possibilità che non sia fissato un quorum costitutivo per l'Assemblea.

Nella scelta del quorum per la validità dell'Assemblea plenaria e/o in forma delegata, si suggerisce comunque di avere qualche meccanismo per garantire la rappresentatività dell'intera Regione, ad esempio avendo sia un quorum di presenti sia un quorum sulla presenza dei Gruppi o delle Zone.

Gli aventi diritto sono i soci adulti che hanno provveduto al pagamento della quota (art. 7, comma 3 dello Statuto) e che risultano pertanto iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati del livello regionale (art. 24, comma 1 CTS). I soci adulti non in possesso del diritto di voto potranno comunque partecipare all'Assemblea regionale senza diritto di voto e la loro presenza non verrà conteggiata ai fini dell'individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi. Si veda anche a proposito il commento all'art. 15.

Il comma 2 dà una corretta definizione di "presente" ed introduce l'istituto della delega, previsto dal CTS all'art. 24. Esso è chiaramente distinto dall'Assemblea regionale in forma delegata, qualora deliberato in tal senso dall'Assemblea regionale.

Il comma 3 disciplina l'eventuale successiva convocazione qualora non si raggiunga il quorum costitutivo in prima convocazione. Qui è solo abbozzato a titolo esemplificativo un esempio procedurale qualora alla prima convocazione non sia raggiunto il quorum costitutivo; ogni Regione potrà in tal senso decidere la modalità che riterrà più consona alla propria realtà.

In analogia di quanto previsto per il CG, non si ritiene opportuno inserire procedure per la verifica della validità legale dell'Assemblea regionale nel corso dei lavori, successivamente alla dichiarazione di valida costituzione in base al numero dei presenti, così come definiti al comma 2.

Art. 5 – Delega

1. Non è ammessa nessuna forma di delega.

O, in alternativa

1. Ogni avente diritto al voto può delegare un altro componente dell'Assemblea a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

2. Un componente dell'Assemblea regionale non può raccogliere contemporaneamente più di tre deleghe.
- Oppure, in alternativa, nell'Assemblea in forma delegata
1. Ogni avente diritto al voto può delegare un altro componente dell'Assemblea a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, con le seguenti modalità:
 - a. i rappresentanti dei Gruppi possono farsi rappresentare da altri soci adulti censiti nello stesso Gruppo;
 - b. i Responsabili e Assistenti ecclesiastici di Zona, nonché i Consiglieri Generali eletti nelle Zone, possono farsi rappresentare da altri membri dell'Assemblea regionale aventi uno di questi ruoli e censiti nella medesima Zona;
 - c. i membri del Comitato Regionale e gli Incaricati regionali alle Branche possono farsi rappresentare da altri membri del Comitato regionale o altri Incaricati regionali alle Branche.
2. Un componente dell'Assemblea regionale non può raccogliere contemporaneamente più di tre deleghe.
3. Un componente l'Assemblea non può raccogliere contemporaneamente più di tre deleghe.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Qui si riporta la possibile alternativa che preveda la delega ma, appare sconsigliato adottare nei livelli diversi da quello nazionale, dove peraltro è previsto un limite massimo di sole due deleghe, forme di delega come qui descritte. Appare pertanto e discutibile e forse non opportuno, estendere la delega anche al livello regionale.

Qualora, come suggerito, si opti per escludere l'istituto della delega, l'art. 5 è costituito dal solo comma 1.

Rimane inoltre a disposizione dell'Assemblea regionale la possibilità di scegliere la forma dell'Assemblea in forma delegata, come previsto dallo Statuto. Ma l'istituto della delega è sostanzialmente diverso da quello nel caso dell'Assemblea regionale in forma plenaria.

Nell'Assemblea per delegati (rappresentanti), la scelta della modalità di delega è strettamente legata a come sono scelti i delegati all'Assemblea:

- Se i rappresentanti del gruppo sono i Capi Gruppo, può essere utile che possano delegare un altro capo della Co.Ca. quando impossibilitati a partecipare.

- Se i rappresentanti sono dei capi scelti dalla Co.Ca. ogni volta, la delega potrebbe non essere necessaria.

Per i membri di diritto (Consiglio regionale) può essere utile una delega all'interno dello stesso organo del medesimo livello territoriale, al fine di mantenere la rappresentanza del livello specifico.

Art. 6 – Ufficio di Presidenza

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede:

- a. ratificare, con voto palese, la nomina del/dei Presidente/i e di un/a Segretario/a, su proposta dei Responsabili regionali;
- b. ratificare con voto palese la nomina di due Scrutatori su proposta del Presidente;
- c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da [...] membri su proposta del Presidente.

Questo articolo e i seguenti disciplinano l'ufficio di presidenza e le funzioni svolte dalle sue articolazioni.

Il comma 1 prevede la nomina del Presidente e del Segretario su proposta dei Responsabili regionali e, su proposta del Presidente stesso, degli altri membri l'Ufficio di presidenza.

Il numero dei membri del Comitato mozioni può variare in base alle necessità dell'Assemblea. Ad oggi di solito si prevedono due o tre membri; tra di essi usualmente viene identificato un Presidente.

I membri del Comitato regionale possono far parte dell'ufficio di presidenza, tenendo conto della funzione di regolazione e di "arbitro super partes" della presidenza sull'Assemblea regionale che ha funzioni di controllo e di indirizzo nei confronti del Comitato stesso, quali ad esempio le chiamate al servizio e l'approvazione dei bilanci.

Art. 7 – Funzioni del Presidente

1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

Qui e successivamente il termine "Presidente" deve essere inteso sia al singolare che al plurale ovvero prevedendo la possibilità che il Presidente sia una singola persona o che possano essere designati due Presidenti, come avviene in alcune Assemblee regionali. Già queste due possibilità sono previste dall'art. 6.

L'articolo disciplina le funzioni del Presidente, che ha, come si è detto, un ruolo super partes di regolazione dell'Assemblea regionale e di vigilanza del rispetto delle norme, nonché di interpretazione del Regolamento dell'Assemblea regionale.

Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione

1. Il Segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione ("verbale") che deve indicare un breve

cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea.

2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. I verbali, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili regionali, sono conservati a cura del Comitato regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

L'articolo disciplina le funzioni del segretario, il quale redige il verbale che deve contenere quantomeno le informazioni riportate nel comma 1.

A tal proposito si invita a leggere con attenzione l'art. 25 del Regolamento associativo che disciplina la tenuta dei libri sociali obbligatori per gli enti del Terzo settore anche a livello regionale riguardanti sia delle Assemblee regionali che del Comitato e del Consiglio regionale.

Art. 9 – Funzioni degli Scrutatori

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli Scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.

Articolo che prevede le funzioni degli Scrutatori. Per le votazioni è previsto l'eventuale utilizzo di strumenti telematici purché questi garantiscano la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota. Il comma 2 prevede che gli Scrutatori collaborino a definire il quorum deliberativo, di cui all'art. 14.

Art. 10 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al Presidente un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
3. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.
4. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono

posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.

Articolo che disciplina le funzioni del Comitato mozioni, la formazione delle deliberazioni e le modalità di votazione in casi particolari.

Art. 11 – Diritto di parola

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola – salvo diverso avviso del Presidente – nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea regionale.

Questo articolo regola il diritto di parola attribuendo ampia facoltà al Presidente la cui figura è centrale nella gestione del dibattito che dovrebbe essere ispirato a garantire la più ampia partecipazione possibile pur nel rispetto dei tempi e con l'attenzione ad evitare interventi pretestuosi o estranei all'ordine del giorno.

In riferimento al comma 4, è fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.

Art. 12 – Deliberazioni

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea regionale nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.
3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i capi che ricopriranno gli incarichi previsti all'art. 37, comma 2, lettera c dello Statuto.
4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.

5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui il Comitato regionale esprime un parere.
8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.
9. Il Presidente, sentito il Comitato mozioni, può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.

Questo articolo offre una definizione di deliberazione ed elenca le tipologie e le caratteristiche essenziali di ogni diverso tipo di deliberazione, nonché la procedura con cui esse vengono messe in votazione.

Va sottolineato il contenuto del comma 6 che prevede la necessaria chiarezza nel testo delle deliberazioni, su cui il Comitato mozioni è chiamato a vigilare e ad offrire sostegno tecnico.

Anche il comma 7 appare rilevante, e spesso non applicato correttamente. È opportuno prevedere qui che il Comitato regionale, ovvero l'organo amministrativo, offra sulla proposta di impegno economico un parere all'Assemblea. E ancora appare utile richiamare il comma 8; infatti, in altre parti si è già trattato di ammissibilità delle deliberazioni. Essa deriva da una valutazione di coerenza del contenuto della deliberazione e le norme associative. Ad esempio, l'Assemblea non può deliberare su compiti che non gli sono affidati esplicitamente dallo Statuto e quindi qualsiasi deliberazione che abbia queste caratteristiche deve essere dichiarata non ammissibile o, qualora tale valutazione avvenga a posteriori, invalida come vedremo più avanti. Ovvero se lo Statuto non prevede quel compito per il destinatario della deliberazione.

Infine, i commi 9 e 10 definiscono la procedura con cui il Presidente pone in votazione le deliberazioni.

Art. 13 – Mozioni d'ordine

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("*mozione d'ordine*") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa

ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea su proposta del Presidente può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

Articolo che regola due circostanze particolari: la modifica del corso dei lavori e l'inserimento di un punto all'ordine del giorno nel corso dei lavori.

Va segnalato che per entrambi i casi il quorum non è quello solito della maggioranza dei presenti, ma della maggioranza dei votanti ovvero di coloro che esprimono il voto. Questo per evitare che l'Assemblea, in cui ad esempio si sono assentate numerosi "*presenti*", di fatto non riesca più a deliberare neppure l'eventuale aggiornamento dei lavori.

Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni

1. L'Assemblea regionale delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 22 dello Statuto.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
3. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
4. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
5. Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli Scrutatori, proclamato dal Presidente.

Articolo che stabilisce il quorum deliberativo richiamando quanto riportato dallo Statuto in ottemperanza all'art. 24 del CTS. Si ricorda la definizione di "presente" di cui all'art. 4, comma 2 ovvero coloro che sono iscritti presso la segreteria.

In alcuni casi sarebbe accettabile, seppur sconsigliabile, che, qualora siano previste più sessioni deliberative, il quorum possa essere ridefinito all'inizio di ogni sessione.

Va qui ricordato che quorum difforni da quello previsto dall'art. 22 dello Statuto (fatto salvo che per l'eccezione di cui all'art. 13, comma 2) non possono essere considerate nella disponibilità dell'Assemblea.

Per le votazioni è possibile l'utilizzo anche di mezzi informatici (art. 1, comma 3 o 7 che richiama l'art. 22 dello Statuto). In tal caso, qualora si tratti di elezioni il sistema da un lato deve garantire la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota e dall'altro l'anonimato nelle votazioni a scrutinio segreto.

La proclamazione dell'esito della votazione è un atto formale molto rilevante poiché certifica l'approvazione o non della deliberazione o l'avvenuta elezione; con quell'atto, qualora la deliberazione sia stata approvata, essa entra in vigore (si veda a tal proposito l'art. 16).

Art. 15 – Diritto di voto

1. Ciascun membro dell'Assemblea regionale, di cui all'art. 1, comma 2, ha diritto ad un voto.

Il presente articolo si applica ad entrambe le forme possibili dell'Assemblea regionale (plenaria e/o delegata).

In mancanza di norme all'interno del nostro Statuto, che dispongano diversamente da quanto previsto dal CTS, coloro che vorrebbero censirsi per la prima volta in Regione possono godere del diritto di voto nell'Assemblea solo se soci adulti e se iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro degli associati (art. 24, comma 1 del CTS). I nuovi soci adulti possono essere iscritti nel libro degli associati della Regione a partire dal momento del pagamento della quota che determina l'appartenenza associativa (art. 7, comma 3 dello Statuto). La data di pagamento della suddetta quota viene annotata nel medesimo libro attraverso BuonaStrada. Per maggiori informazioni si rimanda all'Appendice.

Il libro degli associati della Regione, oltre ai censiti direttamente al livello regionale, è composto in forma aggregata con quelli delle Zone facenti parte la Regione.

Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.

Articolo che disciplina l'entrata in vigore delle deliberazioni; di regola le deliberazioni entrano in vigore subito dopo la loro approvazione con la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente.

Art. 17 – Candidature

1. Le candidature per l'elezione a membro del Comitato regionale e a Incaricata/o regionale alla Branca possono essere presentate da ogni membro dell'Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.
2. Per l'elezione agli incarichi previsti all'art. 37, comma 2, lettera c dello Statuto che decadono dal mandato, il [Consiglio e/o Comitato] regionale propone un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire.
3. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi capo censito nella Regione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo con nomina, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5 e 6 dello Statuto.

Questo articolo regola la presentazione delle candidature agli incarichi che lo Statuto prevede per il livello regionale. Il comma 2 prevede un'azione attiva del Consiglio e/o del Comitato regionale nella ricerca dei candidati agli incarichi al fine di evitare, per quanto possibile, vacanza negli incarichi.

Il comma 3 ricorda la garanzia che chiunque, purché si trovi nelle condizioni previste dall'art. 20, commi 5 e 6 dello Statuto ed abbia manifestato la propria disponibilità, può essere eletto.

Art. 18 – Elezioni

1. Risulta eletto agli incarichi previsti all'art. 37, comma 2, lettera b dello Statuto chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
2. Qualora, nessun candidato sia risultato eletto, ovvero il numero dei candidati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, il Presidente [scegliere un'opzione tra le seguenti]:
 - a. riapre le candidature e/o i seggi elettorali nel corso della stessa Assemblea regionale;
 - b. ricorre al ballottaggio fra i due candidati più votati.

Questo articolo potrebbe essere ricompreso nell'art. 14 che definisce in generale il quorum deliberativo. È qui inserito per maggior chiarezza. Anche in questo caso per il CG vi sono norme diverse e modulate a seconda del tipo di incarico. È inammissibile l'ipotesi che preveda un quorum elettivo diverso da quello previsto dall'art. 22 dello Statuto.

È possibile prevedere (come avviene per esempio nel CG) che, qualora nessun candidato ottenga i voti necessari vengano riconvocati i seggi ed eventualmente riaperte le candidature. Sono tuttavia aspetti particolari che devono essere considerati specificamente.

Al termine dello scrutinio, in caso di non elezione, si dà la possibilità riaprire le candidature (e/o i seggi elettorali), o di ricorrere inoltre al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Si suggerisce di lasciare invariato il quorum deliberativo.

Art. 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea regionale può revocare il mandato elettivo a capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.
2. La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea regionale prevista dal calendario ai Responsabili regionali, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.
4. L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.

L'art. 21 dello Statuto introduce l'istituto della revoca del mandato elettivo che viene regolato dall'art. 27, comma 2 e 3 del Regolamento associativo, il quale a sua volta rimanda al Regolamento assembleare la definizione delle norme attuative.

Il comma 3 da un'interpretazione restrittiva del quorum coerente con quanto riportato dal comma 3 dell'art. 27 del Regolamento associativo che non parla di "presenti": *"La delibera di revoca è approvata dall'Assemblea del relativo livello territoriale, a maggioranza degli aventi diritto"*.

Art. 20 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno

quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea regionale.

Articolo che disciplina le modifiche del Regolamento, prevedendo un invio anticipato del testo oggetto di modifica per favorirne una adeguata conoscenza.

Art. 21 – Libertà di voto

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Articolo che sottolinea la libertà di voto di chiunque abbia diritto e partecipi ad esso escludendo qualsivoglia condizionamento. Questo articolo potrebbe trovare un particolare interesse soprattutto qualora si tratti di Assemblee regionali in forma delegata. Infatti, in questi casi gli aventi diritto al voto dell'Assemblea regionale non sono legati né possono esserlo da un vincolo di mandato, ma sono liberi nell'espressione del loro convincimento.

Art. 22 – Impugnazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili regionali, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

È un articolo di garanzia che consente l'impugnazione della deliberazione quando questa sia in contrasto con quanto previsto dalle norme e ne stabilisce la procedura. Si veda a tal proposito anche il commento all'art. 12.

Art. 23 – Interpretazione del Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli territorialmente superiori.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea regionale, ai Responsabili regionali e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.

Ultimo articolo che fa richiamo ai Regolamenti di rango superiore per quanto non previsto e affida l'interpretazione del presente Regolamento, qualora ce ne fosse bisogno, al Presidente nel corso dell'Assemblea ed ai Responsabili regionali al di fuori di essa.

APPENDICE

Nel corso dell'attività ricognitiva ed elaborativa preliminare alla redazione del modello di Regolamento dell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale, e anche tenendo conto di quanto riportato nei documenti del Consiglio generale, si è ritenuto utile affrontare alcune questioni interpretative specifiche.

1. Requisiti per l'ammissione dei nuovi associati e la relativa procedura

L'art. 7 dello Statuto, al comma 3, prevede che *“I soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che rappresenta l'appartenenza associativa”*. Il Regolamento associativo dedica l'intera sezione A del capo I alla disciplina del *“censimento degli associati”*.

Il CTS all'art. 21 comma 1 prevede che siano definiti *“i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta”*. L'art. 7 dello Statuto al comma 4 recepisce quanto disposto dal CTS stabilendo che *“Ogni livello territoriale, di cui all'art. 14, definisce i requisiti all'ammissione di nuovi associati per il proprio livello e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità educative proprie dell'Associazione”*.

Alcuni di questi criteri sono già presenti in altre disposizioni statutarie e regolamentari: ad esempio uno dei requisiti per essere soci giovani è avere un'età compresa tra gli *“8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20/21 anni”* (art. 8 dello Statuto). Tuttavia, al di fuori di questi, ogni livello territoriale può definire ulteriori requisiti di ammissione nonché la relativa procedura.

Questa problematica interessa essenzialmente, anche se non esclusivamente, il Gruppo essendo in quel livello che avviene l'ammissione per la grande maggioranza dei soci dell'Associazione.

Difatti, è assai frequente che già oggi, ad esempio a livello di Gruppo, vengano adottati ulteriori criteri soprattutto quando si verificano situazioni di eccesso di richiesta: appartenenza territoriale, frequenza della parrocchia, presenza di fratelli o sorelle già associati, elementi emergenti dal colloquio tra i genitori ed i capi legati a particolari esigenze, situazioni di particolare disagio, segnalazione da parte di operatori sociali, ecc.

Lo Statuto, come detto, riprendendo il CTS, al momento prevede che debbano essere definiti i criteri e la procedura di ammissione; tuttavia, non vi sono altre indicazioni come, ad esempio, quale organo debba

identificare tali criteri o se essi debbano essere formalizzati attraverso una verbalizzazione.

Pertanto, la Comunità capi all'inizio dell'anno sociale (o i Comitati per gli altri livelli territorialmente superiori al Gruppo), prima di dare avvio alle operazioni di accoglienza dei nuovi soci, potrebbe definire tali criteri, verbalizzandoli nel libro delle riunioni della Comunità capi, previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo, e portandoli a conoscenza delle famiglie e di quanti eventualmente lo richiedano.

Un elemento che già altre volte è emerso nel dibattito associativo è la procedura di ammissione soprattutto, ma non solo, relativamente a eventuali domande scritte o moduli che gli aspiranti soci potrebbero compilare all'atto della richiesta di ammissione.

Difatti, l'art. 23 del CTS prevede che, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'ammissione di un nuovo associato è disposta con le procedure previste dal Codice del Terzo settore.

Per quanto sopra detto, tali argomenti saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e definizioni nel corso del Consiglio generale 2024.

1. Diritto di voto nell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale

Il tema sopra descritto è connesso all'acquisizione del diritto di voto all'Assemblea di Gruppo, di Zona e regionale (in parte affrontato nel commento all'art. 15 *“Diritto di voto”* del presente modello).

Si specifica pertanto che, data la mancanza di norme specifiche all'interno del nostro Statuto, che dispongano diversamente da quanto previsto dal Codice del Terzo settore, **i nuovi associati possono godere del diritto di voto nella relativa Assemblea**, di Gruppo, di Zona e regionale, **solo se iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro degli associati** (art. 24, comma 1, Codice del Terzo settore).

Gli iscritti nel libro degli associati sono coloro che hanno versato la quota direttamente al livello territoriale al quale è stata formulata specifica domanda di adesione. Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell'art. 7, comma 3 dello Statuto, il pagamento della quota determina l'appartenenza associativa.

La data di pagamento della suddetta quota è conservata nel libro degli associati, attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale in formato digitale (BuonaStrada).

Nello specifico, tale quota viene versata, tramite bonifico, denaro contante (per il quale va emessa la ricevuta) o altro metodo di pagamento, al responsabile

del livello (o altro socio delegato) che registra tale pagamento sul libro degli associati presente su BuonaStrada, definendo così l'inizio dei tre mesi (art. 24 comma 1 CTS) trascorsi i quali sarà possibile votare in Assemblea.

I Responsabili dei livelli potranno scaricare da BuonaStrada, prima della convocazione dell'Assemblea, l'elenco aggiornato degli aventi diritto al voto.

Nei primi tre mesi sarà comunque possibile per i nuovi associati partecipare alle Assemblee di Gruppo, di Zona e regionale senza diritto di voto e la loro presenza non verrà conteggiata ai fini dell'individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

Permane per i Responsabili dei livelli il compito di procedere all'invio del censimento al livello nazionale, tramite MAV, entro il 15 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 4, lettera a/b del Regolamento associativo).

In merito alla partecipazione dei soli soci adulti alle Assemblee dei livelli territorialmente superiori al Gruppo, si ritiene imprescindibile ricordare che *“I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto anche dei livelli territorialmente superiori”* (art. 7, comma 2 dello Statuto).

3. Quota di censimento e contributo economico aggiuntivo

La **quota associativa**, comunemente chiamata *“quota di censimento”*, è quella cifra il cui ammontare viene deliberato ogni anno dal Consiglio generale assieme al bilancio preventivo del livello nazionale e che viene utilizzata per la copertura assicurativa del socio, per la stampa associativa e per il funzionamento delle strutture associative.

L'Assemblea di ciascun livello territoriale (Gruppo, Zona e Regione) ha invece tra i suoi compiti quello di deliberare ogni anno l'eventuale contributo economico aggiuntivo, inteso come **quota associativa integrativa** destinata al medesimo livello territoriale. Tale quota integrativa contribuisce *“alle necessità del proprio Gruppo, della Zona e della Regione di appartenenza”* nell'ambito dell'autonomia finanziaria di ogni livello prevista dall'art. 51 dello Statuto.

Il contributo aggiuntivo è uguale per tutti i soci del Gruppo, della Zona e della Regione, senza possibilità di riduzione e/o valutazione differente.

INDICE ANALITICO

Termine	Riferimento
Aventi diritto al voto	<i>art. 15</i>
Bilanci della Regione	<i>art. 1</i> <i>art. 3</i>
Candidature	<i>0</i>
Comitato mozioni	<i>art. 10</i>
Convocazione	<i>art. 2</i> <i>art. 3</i>
Costituzione dell'Assemblea	<i>art. 4</i>
Deliberazioni	<i>art. 12</i> <i>art. 16</i>
Elezioni	<i>art. 18</i>
Ordine del giorno	<i>art. 3</i> <i>art. 7, comma 3</i>

Termine	Riferimento
Mozioni d'ordine	<i>art. 13</i>
Partecipanti	<i>art. 1, comma 2</i>
Presidente e ufficio di presidenza	<i>art. 6</i> <i>art. 7</i>
Quorum	<i>art. 14</i>
Responsabili regionali	<i>art. 2, comma 2</i> <i>art. 3, comma 2</i>
Segretario	<i>art. 6</i> <i>art. 8</i>
Scrutatori	<i>art. 9</i>
Verbale dell'Assemblea regionale	<i>art. 8</i>